

Art. 30 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può delegare le proprie funzioni o parte di esse ai singoli assessori, con l'eventuale delega a firmare anche congiuntamente gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Può inoltre delegare poteri di vigilanza, sovrintendenza sulla struttura cui fa capo l'attività delegata in base a quanto previsto dal presente statuto.
4. Nel conferire le funzioni e nel rilasciare le deleghe, di cui ai commi precedenti il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, poiché la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di settore/servizio e al segretario comunale.
5. Il Sindaco può delegare ai consiglieri comunali(~~la cura di affari determinati e limitati nel tempo~~)
FUNZIONI PROPOSITIVE E DI CONSULENZA SU DETERMINATE MATERIE, MANTENENDO TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA SULLE STESSE.
6. **IL CONSIGLIERE DELEGATO NON PUÒ PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA, NE AVERE POTERI DECISIONALI, NE ULTERIORI POTERI RISPETTO A QUELLI DEGLI ALTRI CONSIGLIERI, SUI CAPI SETTORE O SUI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**
7. Le deleghe sia agli assessori che ai consiglieri e le loro modificazioni avvengono con atto scritto e sono comunicate al Consiglio ed alle autorità governative competenti.
8. Nell'esercizio delle funzioni assegnate e delle attività delegate gli assessori e i consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco. ~~A tal fine ad essi~~ **AGLI ASSESSORI** spettano poteri di indirizzo e controllo sull'operato dei responsabili di settore/servizio.
9. Previa deliberazione della Giunta, o del Consiglio a secondo delle attribuzioni in materia, al Sindaco è attribuita la competenza a rappresentare l'amministrazione in sede di conferenza di servizi (nel rispetto delle attribuzioni degli organi politici e dei funzionari) o di accordo di programma. L'atto conclusivo della conferenza di servizi o dell'accordo di programma è comunicato alla Giunta o al Consiglio.
10. Il Sindaco per opere o questioni di notevole importanza può chiedere al Consiglio comunale apposito atto di indirizzo.
11. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione in Consiglio.

Rosso: cancellato **BLU: AGGIUNTO** Nero: invariato

ART.34 - ORGANI DI STAFF DEGLI ASSESSORI

1. **LA GIUNTA COMUNALE PUÒ NOMINARE UNO STAFF DI CARATTERE TECNICO PER COADIUVARE CIASCUN ASSESSORE NELL'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMATICHE NEL SETTORE DI COMPETENZA.**
2. **L'ORGANO DI STAFF NON PUÒ ESSERE COMPOSTO DA PIÙ DI TRE MEMBRI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CIASCUN ASSESSORE E NON RICEVERÀ ALCUN COMPENSO NÉ RIMBORSO SPESE.**
3. **NELL'ATTO DI NOMINA DELLO STAFF DEVE ESSERE SPECIFICATO L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO E L'AMBITO RIGUARDO AL QUALE CIASCUN MEMBRO DELLO STAFF PRESTA CONSULENZA.**
4. **L'ORGANO DI STAFF NON PARTECIPA ALLA GIUNTA, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 7.**